



Giglio delle dune" sez. di Salve – Lecce
Cod Fiscale 90025360752

Avv. Ilaria Ciullo
Avv. Carlo Luigi Casciaro

Tel. e fax 0832.1830404

p.e.c. ilaria.ciullo@pec.it; carlo.casciaro@pec.it

legambientesalve@legalmail.it

Al Dirigente Servizi tutela e valorizzazione Ambiente prov. Di Lecce

Ing. Luigi Tundo

ECOLIO2 s.r.l.

- ARPA Puglia DAP Lecce

Dtt.ssa Gabriella Trevisi, Dott. Michele Durante

ASL LECCE – Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Via Antonio Miglietta, 5

73100 LECCE

- Al Commissario prefettizio del Comune di Presicce Acquarica

- Sindaco Comune di Salve

- Sindaco Comune di Morciano di Leuca

- LILT Sezione provinciale di Lecce - Casarano

Oggetto: Osservazioni e COMUNICAZIONI (ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006) in merito al riesame AIA (prot. N 13903 del 25/03/2019) dell'impianto di smaltimento ECOLIO2 sito nel Comune di Presicce-Acquarica. Convocazione terza seduta della conferenza dei servizi.

Le presenti constatazioni valgono come allegato alle 2 precedenti osservazioni presentate da Legambiente - Salve nel corso del riesame del procedimento AIA della ditta Ecolio2 (seduta della C.d.S. del 26 settembre 2019 e del 10 dicembre 2019).

- Viste le assenze in tutte le precedenti C.d.S. dell'ASL Lecce (SPESAL Lecce e SISP Lecce) e il ruolo primario che questa riveste in termini di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute, gli esiti di questa C.d.S. non possono essere definiti senza il parere fondamentale dell'Ente in

questione data la forte rilevanza che questo impianto ha sulla salute della popolazione dei Comuni limitrofi.

- Urgono garanzie affinché vi siano approfondimenti su alcune matrici ambientali (suolo e/o vegetazione) per verificare se vi sia stata una contaminazione dell'area a seguito delle deposizioni atmosferiche e/o delle emissioni idriche nel tempo, individuando composti che possano essere considerati “traccianti” dell'attività specifica. **Si ribadisce, quindi, la necessità di chiusura immediata dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e speciali della ditta Ecolio2 sita in loc. Spiggiani Comune di Presicce-Acquarica e l'interruzione del procedimento di revisione AIA, fino a che ARPA e il Dipartimento di prevenzione dell'ASL (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) non abbiano valutato il rischio sanitario ed effettuato uno studio minimo sulle matrici ambientali esposte per anni a mancati controlli e sforamenti dei valori, così come rilevato nel verbale ARPA.**
- Occorre assicurarsi che le indagini analitiche degli effluenti (derivino essi da sorgenti convogliate, sia da sorgenti diffuse) non si limitino alla caratterizzazione olfattometrica, **ma che approfondiscano anche gli aspetti tossicologici delle singole sostanze costituenti la miscela di odori; va ricordato che il fenomeno olfattivo non è riconducibile alla presenza di una singola sostanza**, ancorché con soglia olfattiva bassa (es. metilmercaptano, H_2S , etc.), ma ad una **miscela di composti**, ciascuno con i propri livelli di **tossicità**. Inoltre, taluni composti di elevata tossicità (a titolo esemplificativo PCDD-PCDF, IPA, PCB) potrebbero essere presenti in emissioni di trattamento di rifiuti industriali, senza tuttavia essere rilevabili con misura diretta delle sole unità odorigene con olfattometria dinamica. In altre parole, l'analisi dell'aria, così come rilevata da ARPA in “Unità odorigene”, **non dà, in realtà, informazioni di tipo qualitativo, né sulla concentrazione delle sostanze tossiche presenti**. Sotto questo aspetto non avrebbe rilevanza il monitoraggio in continuo, sempre per mancanza di specificità (occorrerebbero 60-70 strumenti differenti per le diverse sostanze). Peraltro, ci sono sostanze volatili pericolose che non provocano nessun odore. **Per questo è necessario che ARPA qualifichi le sostanze che producono tali odori in termini di qualità e concentrazione.**
- Bisogna, inoltre, **ricercare, in modo particolare, prodotti di degradazione di sostanze sottoposte a trattamento termico, come diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, per nulla menzionati nelle indagini finora svolte.**

- **Altro aspetto rilevante è la necessità di verificare la corrispondenza tra codice CER dichiarato e codice CER effettivo**, e ciò può essere espletato solo mediante campionature a sorpresa da parte di ARPA.

Si riporta testualmente quanto emerso dal rapporto parlamentare su ENI per l'impianto di Viggiano in Basilicata, su fatti avvenuti nel 2014:

⁴⁵ Nello specifico ENI ha attribuito al refluo proveniente dalla V560 TA 002 il codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*) mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso); alle acque di contro-lavaggio i codici CER 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose (in passato) e 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER corretto secondo il consulente della Procura sarebbe il 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio). Nella prospettazione di ENI "l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152

Ebbene, la rispondenza tra un codice CER e il relativo prodotto da smaltire è di primaria importanza.

Pertanto, è obbligatorio attenersi all'effettivo codice di riferimento, pena la violazione delle autorizzazioni.

Invero, sono contraddistinte dal **CODICE 161001 LE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (FANGHI DI RAFFINERIA), MENTRE IL CODICE 161002 INDICA LE SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DIVERSE** da quelle di cui alla voce 161001.

Detta distinzione tra un codice e l'altro è essenziale, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale delle sostanze smaltite che dal punto di vista giuridico..

È d'uopo tener presente che Ecolio2 può complessivamente smaltire, in 1 anno, 8415 T di rifiuti pericolosi e 647000 T all'anno di rifiuti non pericolosi.

Orbene, nel 2018, l'impresa ha smaltito, tra gli altri, un totale di 21000 T di rifiuti contrassegnati dal codice CER 161002, ossia:

da PZ: 12500T di rifiuti,

da TA: 3600T di rifiuti,

da LE: 5000 T di rifiuti,

da BA: 100 T di rifiuti,

da BR: 470 T di rifiuti.

È inequivocabile l'obbligo di verifica della corrispondenza tra codice CER e rifiuti da smaltire.

Le medesime argomentazioni sono vevoli con riferimento al percolato da discarica.

Peraltro, una mancata corrispondenza tra codice corretto e rifiuto può, altresì, comportare l'evasione dell'ecotassa.

- Si richiede, inoltre, la formale rinuncia alla miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi come dichiarato nella C.d.S. del 26 settembre.
- Ci si rifà, inoltre, alle incongruenze in termini di posizione e di rischio sanitario rispetto al piano Regionale per la Gestione dei rifiuti della Puglia.
- Si ribadisce che l'*iter* tecnico-amministrativo finora seguito deve prendere in considerazione gli esiti dei controlli ARPA del 2019, e deve valutare se già **queste ottemperanze possano costituire una pregiudiziale all'operatività dell'azienda.**

Giova evidenziare che **la popolazione dei Comuni interessati (oltre 2000 persone) è scesa in piazza, il 19 dicembre u.s., con una pacifica fiaccolata, per esprimere il dissenso alla presenza di Ecolio, nociva per la salute e per l'ambiente.**

Peraltro, non si può dimenticare la **COMPRESENZA SUL TERRITORIO DELLA DISCARICA BURGESI E DEI FUSTI TOMBATI DI POLICLOROBIFENILI.**

Una siffatta combinazione sincronica di fonti di tossicità deve essere tenuta in considerazione dalle Autorità.

Per tali ragioni, si chiede di verificare e rendere noto lo stato delle matrici aria, acqua e suolo, vista l'emergenza sanitaria presente nel Salento in termini di tumori alla vescica e ai polmoni e di leucemie.

* * *

Sono, inoltre, rilevabili, rispetto alle criticità già evidenziate, ulteriori molteplici aspetti – a seguire enucleati - da tenere in considerazione nella valutazione tecnico-giuridica sulla operatività di Ecolio2.


CRITICITÀ LEGATE AL PIANO DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA).

La Regione Puglia, nell'ambito del Piano Regionale della Qualità dell'aria, adottato con Regolamento Regionale n. 6/2008, aveva definito la zonizzazione del proprio territorio ai sensi della previgente normativa sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione a partire dall'anno 2005 in merito ai livelli di concentrazione degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10 e NO2, distinguendo i Comuni del territorio regionale in funzione della tipologia di emissioni presenti e delle conseguenti misure/interventi di mantenimento/risanamento da applicare.


Sulla base dei dati a disposizione, i territori interessati dall'impianto Ecolio2 rientravano in quella che era stata definita Zona D e per la quale erano state previste "misure di mantenimento". Per queste zone in Piano ha previsto delle misure che dovrebbero permettere, pur nell'incertezza della valutazione, di evitare il peggioramento della qualità dell'aria.

Tuttavia, come è possibile constatare dall'analisi dei dati dell'Inventario delle Emissioni in Atmosfera della Regione Puglia (INEMAR), nel corso degli anni vi è stato un progressivo peggioramento della qualità dell'aria nelle zone interessate.

INEMAR - 2007



-INEMAR - 2010



Le Amministrazioni Comunali e Provinciali sono tenute al rispetto di quanto definito dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'aria, che assume valenza prescrittiva nell'ambito del procedimento delle Conferenza dei Servizi, sotto il profilo ambientale e del rilascio dei titoli abilitativi.

Pertanto, l'ampliamento delle tipologie di rifiuti gestite dall'impianto potrebbe peggiorare sensibilmente la qualità dell'area delle zone interessate, sia con riferimento alle emissioni

inquinanti generate si con riferimento all'incremento del traffico di mezzi pesanti, impedendo di fatto il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento previsti dal Piano di Qualità dell'Aria, con notevoli rischi per la salute umana, specie per i soggetti più sensibili (le aree scolastiche si trovano a breve distanza dall'impianto), oltre che con potenziali danni al settore turistico.

CRITICITÀ LEGATE AL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) – INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PATTO DEI SINDACI – PROFILI DI DANNO ERARIALE.

Il Patto dei Sindaci -iniziativa della Commissione Europea- vede coinvolte le autorità locali e regionali, le quali si impegnano ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.

Attraverso il loro impegno, i firmatari del Patto intendono raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020.

Nell'intento di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 stabiliti, i firmatari **accettano di presentare rapporti e di essere monitorati sulle loro azioni**, impegnandosi a:

- redigere un inventario di base delle emissioni;
- inviare un **piano d'azione per l'energia sostenibile approvato dal Consiglio Comunale entro l'anno successivo alla data di adesione** ufficiale all'iniziativa del Patto dei Sindaci, comprendente **misure concrete per il raggiungimento dell'obiettivo minimo del 20% in termini di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020;**
- **inviare un rapporto di attuazione almeno ogni due anni** dalla data di presentazione del piano d'azione per l'energia sostenibile ai fini di **valutazione, monitoraggio e verifica.**

Tra i vantaggi del Patto dei Sindaci vi sono la possibilità di ottenere finanziamenti dalla BEI, premialità a livello di bandi comunitari, la possibilità di accesso a specifici bandi.

Con riferimento ai finanziamenti, il Comune presenta il progetto direttamente alla Commissione Europea e la Banca Europea degli Investimenti concede un finanziamento, a tassi agevolati, prossimi allo zero, e che può essere restituito dopo 20 anni.

Ciò comporta indubbi vantaggi per l'Ente: ad esempio, investendo in rinnovabili il Comune può tagliare da subito del 50% la propria bolletta energetica, non solo autofinanziando -in pratica- il progetto, ma liberando risorse che possono essere investite.

Nello specifico, i Comuni interessati da Ecolio2 hanno redatto i seguenti Piani (approvati dalla Commissione Europea):

- **Salve Sostenibile – Verso il 2020 a basse emissioni di CO2 (D.C.C. 48/2019);**

- **PAES Associazione dei Comuni “Terra del Sole e del Mare”, Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano, Ugento;**
- **Morciano Sostenibile – Verso il 2020 a basse emissioni di CO2.**




Grafico 4.8 Elaborazione Ambiente Italia su base dati Enel Distribuzione, SNAM rete gas, G6 reti gas, Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano e Ugento, ACI, Istat, Camera di Commercio di Lecce, IPRES e Bollettino petrolifero.

Con riferimento al Comune di Presicce-Acquarica, sede dell’impianto (oltre che Ugento e Taurisano), il grafico che precede, estrapolato dal PAES, evidenzia che il settore industriale e quello terziario rappresentano i contesti in cui la quota di emissioni al consumo risulta più elevata. Alle località di Presicce e di Acquarica è possibile imputare valori di CO₂ emessa rispettivamente pari a 11 e 8 kt.

Atteso che nel 2020 i Comuni interessati dovranno presentare il rapporto per il monitoraggio del PAES, l’“ampliamento” dell’Impianto potrebbe **VANIFICARE GLI SFORZI FATTI FINO AD OGGI DAI COMUNI CHE, DI FATTO, HANNO PROGRAMMATO UNA STRATEGIA A LUNGO TERMINE CON INVESTIMENTI DA MILIONI DI EURO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI LOCALI VALIDATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA.**

Considerato che i Comuni con il PAES possono essere sottoposti a controlli da parte della Commissione Europea in caso di finanziamenti, le esternalità negative legate all’incremento delle emissioni nocive in genere (sia direttamente che indirettamente in termini di maggior afflusso di

mezzi di trasporto pesanti), potrebbero di fatto arrecare INGENTI DANNI ERARIALI. Infatti, i PAES hanno previsto investimenti che potrebbero venire vanificati, atteso il progressivo peggioramento della qualità dell'aria.

CRITICITÀ LEGATE AL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

Il progetto non contempla, in alcun modo, il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, adottato formalmente con la Dichiarazione di Rio (*Earth Summit* del 1992) all' art. 15, poi introdotto dall'Unione Europea, nel proprio trattato, nel 1994 e successivamente mutuato da D.lgs. n. 152/2006.

Tale principio sancisce, come opportunamente sintetizzato nella Dichiarazione di Wingspread del 1998, che ***"quando la salute o l'ambiente possono essere danneggiati da un'attività, andrebbero prese misure precauzionali anche se alcuni rapporti di causa ed effetto non sono stati provati scientificamente in maniera completa. In questo contesto, il peso della dimostrazione dell'innocuità dovrebbe ricadere su chi propone l'attività piuttosto che sul pubblico"***.

In sostanza, un prodotto o un processo produttivo non vanno considerati pericolosi soltanto posteriori, a seguito della determinazione della entità dei danni ambientali, delle malattie e delle morti prodotte, ma -al contrario- possono essere considerati sicuri solo ove si sia in grado di escludere che essi possano presentare rischi rilevanti e irreversibili per la salute e l'ambiente.

Sul punto, la scrivente Associazione esprime la massima disapprovazione per un impianto in tal guisa progettato, date le pregresse esperienze.

E, invero, la pubblicazione delle tabelle ufficiali di mortalità e dei primi posti raggiunti dalla Puglia e, in particolare, dalla la Provincia di Lecce, sono motivo di grande apprensione e preoccupazione per le popolazioni coinvolte.

CRITICITÀ LEGATE AL PROFILO AZIENDALE

Tra le criticità legate al profilo societario, si evidenzia che l'azienda non sembra possedere alcuna certificazione relativa ai principali sistemi di gestione ambientale (EMAS e ISO 14001) che offrono maggiori in termini di standard qualitativi dei processi, specie in questo settore.

I sistemi di gestione ambientale sono strumenti che perseguono il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale e la gestione degli aspetti ambientali di un'organizzazione.

EMAS presenta un valore aggiunto rispetto alla norma ISO 14001, in particolare per quanto riguarda l'obbligo per l'organizzazione di redigere una dichiarazione ambientale che esplicita verso l'esterno il rispetto degli impegni ambientali assunti nell'ottica del miglioramento continuo.

Salve-Lecce, 30 gennaio 2020

Per Legambiente Salve

Prof. Giovanni Ponzetta

Avv. Ilaria Ciullo

Avv. Carlo Luigi

A rectangular box containing a handwritten signature in dark ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Giovanni Ponzetta'.

Casciaro